

ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

VERBALE N. 18 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 23 SETTEMBRE 2021

L'anno duemilaventuno il giorno **ventitre** del mese di **settembre**, alle ore 14,00, in Trapani, nei locali dell'Ordine al piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito, in sessione ordinaria, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani. Sono presenti i Consiglieri: Avv. Galluffo Vito – **Presidente**, Avv. Orlando Maria – **Segretario**, Avv. Adamo Brigida – **Tesoriere**, Avv. Castiglione Giacomina, Avv. Perniciaro Vincenzo e Avv. Vulpitta Giulio.

Sono assenti i Consiglieri Avv. Amoroso Domenico, Avv. Ciaravino Salvatore, Avv. Guitta Michele e Avv. Marabete Giuseppe e Avv. Pugliese Carlo.

Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione e constatata la presenza dei consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta consiliare per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- 1) Pareri di congruità compensi professionali;
- 2) Patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili;
- 3) Iscrizione elenco nazionale difensori d'ufficio;
- 4) Iscrizione Albo Avvocati;
- 5) Tenuta Albo Avvocati - accertamento ipotesi di incompatibilità;
- 6) Tenuta Albo Avvocati - aggiornamento anagrafica iscritto;
- 7) Cancellazione Albo Avvocati;
- 8) Iscrizione Registro Praticanti Avvocati
- 9) Compiuta pratica;
- 10) Pratica forense;
- 11) Consiglio Distrettuale di Disciplina di Palermo;
- 12) Scuola Formazione Forense;
- 13) Formazione professionale forense;
- 14) Richieste contributi;
- 15) Cassa Nazionale di Previdenza Forense;
- 16) Procedura conciliativa ex art. 13⁹ legge n. 247/2012.

Prima di procedere all'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dà atto dell'avvenuto deposito del verbale della precedente adunanza, che viene dato per letto ed approvato.

§ Si passa, quindi, all'esame del primo punto all'ordine del giorno (RICHIESTA DI PARERE DI CONGRUITÀ SUI COMPENSI PROFESSIONALI) e il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio la proposta di delibera avanzata dal Consigliere delegato in ordine all'istanza N. 1879/2021 di prot. del 25/5/2021 – F13 C N. 4/2021 presentata dall'Avv. =====per la liquidazione dei compensi professionali in relazione alle prestazioni svolte in favore del Sig. =====.

Il Responsabile del procedimento, Avv. Vincenzo Perniciaro, propone di esprimere parere favorevole all'accoglimento integrale della richiesta di compensi, così come formulata dell'Avv. =====, atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

Il Consiglio, sentito il Consigliere delegato, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite da quest'ultimo.

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. ===== (Prot. N. 1879/2021 del 25/5/2021 – F13 C N. 4/2021) - esaminati i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di istanza per la liquidazione dei compensi professionali nei confronti del proprio cliente Sig. =====, per l'attività professionale in materia giudiziale civile espletata, così come di seguito indicata:

===== omissis =====

Ritenuto che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi per prestazioni di assistenza in materia tributaria previsti dai parametri vigenti all'epoca della conclusione delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55, come modificato dal D.M. 37/2018);

Ritenuto che, avuto riguardo al valore ed alla natura delle controversie, al grado delle autorità adite, al numero e all'importanza delle questioni trattate, alla quantità e qualità delle attività compiute, stimasi congrua la liquidazione del compenso pari ad euro =====, in applicazione del D.M. 10.03.2014 n. 55, come modificato dal D.M. 37/2018, vigente all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni professionali;

Sentito il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Vincenzo Perniciaro, ad unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ===== del compenso complessivo di € =====, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso complessivo, di CPA e IVA come per legge, delle eventuali spese sostenute e documentate ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, cui spetterà l'obbligo di detrarre dalle somme richieste l'importo degli acconti eventualmente percepiti.

§ In relazione al secondo punto dell'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE), il Consigliere Segretario sottopone al Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, che hanno ottenuto parere favorevole all'ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115. Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l'ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.,R. n° 115/2002; ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all'art. 76 del D.P.,R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l'ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell'Ufficio Finanziario competente circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi dell'art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza delle pretese che gli istanti intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanze e della documentazione prodotta; ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell'elenco degli

avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.,R. 115/2002, novellato dall'art. 2 L. 24/02/2005, n. 25), all'unanimità, delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze contrassegnate dai numeri di cui al seguente elenco: N. 423/2021 G.P., N. 537/2021 G.P., N. 571/2021 G.P., N. 634/2021 G.P., N. 637/2021 G.P., N. 641/2021 G.P., N. 650/2021 G.P., N. 679/2021 G.P., N. 712/2021 G.P., N. 713/2021 G.P., N. 715/2021 G.P., N. 716/2021 G.P., N. 717/2021 G.P., N. 720/2021 G.P., N. 722/2021 G.P., N. 727/2021 G.P., N. 739/2021 G.P., N. 811/2021 G.P., N. 813/2021 G.P., N. 814/2021 G.P., N. 815/2021 G.P., N. 816/2021 G.P., N. 817/2021 G.P., N. 818/2021 G.P., N. 819/2021 G.P., N. 820/2021 G.P., N. 822/2021 G.P., N. 823/2021 G.P., N. 824/2021 G.P., N. 825/2021 G.P., N. 826/2021 G.P., N. 827/2021 G.P., N. 828/2021 G.P., N. 829/2021 G.P., N. 830/2021 G.P., N. 831/2021 G.P., N. 832/2021 G.P., N. 833/2021 G.P., N. 834/2021 G.P., N. 835/2021 G.P., N. 836/2021 G.P., N. 837/2021 G.P., N. 838/2021 G.P., N. 839/2021 G.P., N. 840/2021 G.P., N. 841/2021 G.P., N. 842/2021 G.P., N. 843/2021 G.P., N. 844/2021 G.P., N. 845/2021 G.P., N. 846/2021 G.P., N. 847/2021 G.P., N. 848/2021 G.P., N. 849/2021 G.P., N. 850/2021 G.P., N. 851/2021 G.P., N. 852/2021 G.P., N. 853/2021 G.P., N. 854/2021 G.P., N. 855/2021 G.P., N. 856/2021 G.P., N. 857/2021 G.P., N. 858/2021 G.P., N. 859/2021 G.P., N. 861/2021 G.P., N. 862/2021 G.P., N. 863/2021 G.P., N. 864/2021 G.P., N. 865/2021 G.P., N. 866/2021 G.P., N. 867/2021 G.P., N. 868/2021 G.P., N. 869/2021 G.P., N. 870/2021 G.P., N. 871/2021 G.P., N. 872/2021 G.P., N. 873/2021 G.P., N. 874/2021 G.P., N. 875/2021 G.P., N. 876/2021 G.P., N. 877/2021 G.P., N. 878/2021 G.P., N. 879/2021 G.P., N. 880/2021 G.P., N. 881/2021 G.P., N. 882/2021 G.P., N. 883/2021 G.P., N. 885/2021 G.P., N. 886/2021 G.P., N. 887/2021 G.P., N. 888/2021 G.P., N. 889/2021 G.P., N. 890/2021 G.P., N. 891/2021 G.P., N. 892/2021 G.P., come da separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari.

§ Sempre in relazione al secondo punto dell'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE), il Consigliere Segretario sottopone al Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, che non hanno ottenuto parere favorevole all'ammissione ai sensi dell'art. 123 del D.P.R. 30.05.2002 n° 115. Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; Ritenuto che i richiedenti non hanno prodotto, nel termine assegnato ai sensi dell'art. 123 T.U., i documenti richiesti ex art. 79, comma 3° T.U., ritenuti necessari per accertare la veridicità delle affermazioni contenute nelle istanze; Visti gli

artt. 123 e 126, comma 2° del D.P.R. 30.05.2002 n° 115; all'unanimità, dichiara inammissibili le istanze contrassegnate dai numeri di cui al seguente elenco: N. 353/2021 G.P., N. 421/2021 G.P., N. 496/2021 G.P., N. 497/2021 G.P., N. 502/2021 G.P., N. 547/2021 G.P., N. 606/2021 G.P., N. 652/2021 G.P., N. 663/2021 G.P., N. 666/2021 G.P., come da separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari.

§ Sempre in relazione al secondo punto dell'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE), il Consigliere Segretario sottopone al Consiglio la nota presentata in data 9/9/2021 con la quale l'Avv. =====, in nome e per conto del Sig. =====, ha comunicato la volontà del proprio assistito di rinunciare all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata il 30.08.2021 (N. 860/2021 G.P.) per promuovere un giudizio civile avanti il Tribunale di Trapani contro ===== avente ad oggetto separazione consensuale. Il Consiglio prende atto.

§ In relazione al terzo punto posto all'O.d.G. (DOMANDE DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO NAZIONALE DEI DIFENSORI D'UFFICIO), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 07/09/2021 dall'Avv. **Marceca Davide Ignazio**, nato a Erice (TP) il 30/04/1990, per il tramite dell'apposita piattaforma gestionale dedicata, volta ad ottenere l'iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio, tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 comma 2 c.p.p., 29 commi 1, 1-bis ed 1-ter disp. att. c.p.p..

Il Consiglio:

Vista la domanda di cui sopra ed esaminata la documentazione prodotta dal richiedente comprovante la sussistenza del requisito richiesto dall'art. 29, comma 1 bis, lett. a), disp. att. c.p.p.;

Ritenuto che l'istante risulta avere assolto gli obblighi formativi nell'anno 2020 e che lo stesso non ha mai riportato sanzioni disciplinari di alcun tipo;

Ritenuto, pertanto, che sussistono i requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 29 disp. att. c.p.p., così come ulteriormente specificati dagli artt. 1 e 4 del regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data 12 luglio 2019; ad unanimità e per i motivi di cui sopra,

DELIBERA

di esprimere parere positivo alla richiesta di iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio dell'Avv. **Marceca Davide Ignazio**, nato a Erice (TP) il 30/04/1990 (MRCDDG90D30D423F), iscritto al N. 988 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 15/01/2019.

Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente alla documentazione acquisita.

§ Sempre in relazione al terzo punto posto all'O.d.G. (DOMANDE DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO NAZIONALE DEI DIFENSORI D'UFFICIO), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 14/09/2021 dall'Avv. **Basilicò Fabrizio**, nato a Erice (TP) il 26/05/1990, per il tramite dell'apposita piattaforma gestionale dedicata, volta ad ottenere l'iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio, tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 comma 2 c.p.p., 29 commi 1, 1-bis ed 1-ter disp. att. c.p.p..

Il Consiglio:

Vista la domanda di cui sopra ed esaminata la documentazione prodotta dal richiedente comprovante la sussistenza del requisito richiesto dall'art. 29, comma 1 bis, lett. a), disp. att. c.p.p.;

Ritenuto che l'istante risulta avere assolto gli obblighi formativi nell'anno 2020 e che lo stesso non ha mai riportato sanzioni disciplinari di alcun tipo;

Ritenuto, pertanto, che sussistono i requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 29 disp. att. c.p.p., così come ulteriormente specificati dagli artt. 1 e 4 del regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data 12 luglio 2019; ad unanimità e per i motivi di cui sopra,

DELIBERA

di esprimere parere positivo alla richiesta di iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio dell'Avv. **Basilicò Fabrizio**, nato a Erice (TP) il 26/05/1990 (BSLFRZ90E26D423Y), iscritto al N. 973 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 15/02/2018.

Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente alla documentazione acquisita.

§ Sempre in relazione al terzo punto posto all'O.d.G. (DOMANDE DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO NAZIONALE DEI DIFENSORI D'UFFICIO), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 15/09/2021 dall'Avv. **Faillace Marco**, nato a Palermo il 15/03/1989, per il

tramite dell'apposita piattaforma gestionale dedicata, volta ad ottenere l'iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio, tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 comma 2 c.p.p., 29 commi 1, 1-bis ed 1-ter disp. att. c.p.p..

Il Consiglio:

Vista la domanda di cui sopra ed esaminata la documentazione prodotta dal richiedente comprovante la sussistenza del requisito richiesto dall'art. 29, comma 1 bis, lett. a), disp. att. c.p.p.;

Ritenuto che l'istante risulta avere assolto gli obblighi formativi nell'anno 2020 e che lo stesso non ha mai riportato sanzioni disciplinari di alcun tipo;

Ritenuto, pertanto, che sussistono i requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 29 disp. att. c.p.p., così come ulteriormente specificati dagli artt. 1 e 4 del regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data 12 luglio 2019; ad unanimità e per i motivi di cui sopra,

DELIBERA

di esprimere parere positivo alla richiesta di iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio dell'Avv. **Faillace Marco**, nato a Palermo il 15/03/1989 (FLLMRC89C15G273S), iscritto al N. 1019 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 30/01/2020.

Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente alla documentazione acquisita.

§ In relazione al quarto punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 10/9/2021 dal Dott. ===== omissis =====

Il Consiglio, letta l'istanza del Dott. Lipari Giuseppe ed esaminata la documentazione ad essa allegata, delibera di nominare relatori del procedimento i Consiglieri Avv. Maria Orlando e Avv. Vincenzo Perniciaro, i quali si riservano di riferire alla prossima seduta.

§ In relazione al quinto punto posto all'O.d.G. (ALBO AVVOCATI ACCERTAMENTO IPOTESI DI INCOMPATIBILITÀ), il Consigliere Segretario riferisce che l'Avv. =====, con nota del 07/09/2021, ha fornito riscontro alla richiesta di chiarimenti riguardante l'attività di insegnante di sostegno svolta confermando di avere ricoperto l'incarico di docente a tempo determinato presso =====e che detto incarico è cessato in data =====. Nel formulare le proprie osservazioni in merito alla compatibilità

del predetto incarico con il mantenimento dell'iscrizione all'albo, l'Avv. =====ha richiamato una sentenza della Corte di Cassazione (SS.UU. n. 21949 del 28 ottobre 2015, con la quale il Supremo Collegio ha stabilito che la novella legislativa – che prevede una incompatibilità dell'esercizio della professione forense con la docenza in scuole elementari, ovvero diverse da quelle previste dall'art. 19 della legge 247/2012 – non si applica, ai sensi dell'art. 65 della stessa legge, agli avvocati già iscritti agli albi alla data di entrata in vigore della legge 247/2012, per i quali restano ferme le disposizioni precedenti.

Il Consigliere Segretario riferisce inoltre che l'Avv. =====, con nota del 13/09/2021, ha comunicato di avere preso servizio il giorno 9 settembre 2021, presso l'Istituto ===== in qualità di insegnante di scuola primaria.

Il Consiglio, letta le osservazioni presentate dall'Avv. =====, delibera di nominare relatori del procedimento i Consiglieri Avv. Maria Orlando e Avv. Giacomina Castiglione, i quali si riservano di riferire alla prossima seduta.

§ In relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (ALBO AVVOCATI AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA ISCRITTI), il Consigliere Segretario riferisce che, all'esito delle prescritte comunicazioni dei dati degli iscritti all'Anagrafe Tributaria, è stato rilevato, dal confronto dei dati comunicati dall'Ordine con quelli in possesso dell'Agenzia delle Entrate, la non corrispondenza tra il codice fiscale dell'Avv. Barbera Ivano e i suoi dati anagrafici, in quanto registrato in Anagrafe tributaria come Barbera Ivano Matteo. A tal fine, l'iscritto è stato informato della discrepanza dei dati e invitato a regolarizzare la sua posizione con l'anagrafe del Comune di Castellammare del Golfo.

In data 15/09/2021, l'Avv. Barbera Ivano Matteo ha provveduto al deposito della documentazione attestante la variazione dei dati anagrafici. Il Consiglio prende atto e dispone l'aggiornamento dell'anagrafica dell'iscritto.

§ In relazione al settimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio la delibera consiliare del 10.06.2021 di cancellazione d'ufficio dall'Albo professionale dell'Avv. =====, per attestarne l'esecutività a seguito del decorso del termine per la proposizione del ricorso previsto dall'art. 17 comma 14 della Legge n. 247/2012.

La notificazione dell'atto si è perfezionata il giorno 21/06/2021, col mezzo della posta elettronica certificata, perfetto equipollente della notifica mediante ufficiale giudiziario, senza peraltro necessità di un'attestazione di conformità od altri requisiti formali previsti invece per gli atti del processo civile. Infatti, i Consigli forensi sono enti pubblici non economici che hanno facoltà di notificare i propri atti col mezzo della posta elettronica certificata (Corte di Cassazione - Pres. Travaglino, rel. Crucitti, SS.UU, sentenza n. 24896 del 6 novembre 2020). (CNF, sentenza 31 dicembre 2018, n. 232)

Il Consiglio:

Alla luce di quanto sopra,

ritenuto che la notifica della delibera consiliare del 10.06.2021 di *cancellazione* d'ufficio dall'Albo professionale dell'Avv. ===== si è perfezionata il giorno 21/06/2021;

ritenuto che avverso la suddetta delibera di cancellazione l'interessato non ha proposto ricorso al Consiglio Nazionale Forense, previsto dall'art. 17 comma 14 della Legge n. 247/2012 e che, in ogni caso, ne risulta perentorio il termine di sessanta giorni per la proposizione;

ad unanimità

dichiara l'esecutività della pronuncia del Consiglio del 10.06.2021 riguardante la cancellazione d'ufficio dall'Albo professionale dell'Avv. =====.

Manda al Consigliere Segretario di comunicare immediatamente al CNF e a tutti i Consigli degli Ordini territoriali la cancellazione.

Per quanto concerne il mancato pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo per gli anni 2020 e 2021, il Consiglio procederà al recupero delle somme dovute a titolo di contributi di iscrizione sia per il 2020 che per il 2021 riservandosi ogni futura iniziativa utile.

§ In relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze presentate dai signori:

Dott.ssa **Lauria Lucrezia**, nata ad Alcamo (TP) il 17/12/1997;

Dott.ssa **Di Girolamo Marianna**, nata a Erice (TP) il 10/10/1981;

volte ad ottenere, ai sensi dell'art. 17, comma 4° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio: Viste le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione ad esse allegata; Viste le certificazioni sostitutive rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000; Visto il Decreto n. 70 del 17 marzo 2016, emanato dal Ministro della Giustizia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2016), che disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, in attuazione dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; Ritenuto che gli istanti risultano in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i signori:

Dott.ssa **Lauria Lucrezia**, nata ad Alcamo (TP) il 17/12/1997;

Dott.ssa **Di Girolamo Marianna**, nata a Erice (TP) il 10/10/1981.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ Passando all'esame al nono punto posto all'O.d.G. (RILASCIO CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze presentate dai signori: Dott.ssa **Brillante Laura**, nata a Erice (TP) il 20/06/1992, iscritta al N. 2941 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 28/01/2021, Dott. **Esposito Elio**, nato a Erice (TP) il 25/01/1996, iscritto al N. 2887 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 21/11/2019, Dott.ssa **Melia Dalila**, nata a Palermo il 22/05/1991, iscritta al N. 2920 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 13/02/2020, i quali, avendo concluso il prescritto periodo di tirocinio forense, chiedono il rilascio del certificato di compimento della pratica.

Il Consiglio, lette le istanze ed esaminati i libretti di pratica forense, Visto l'art. 45 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; udita la relazione favorevole del Presidente, ritenuto che sono state adempiute tutte le prescrizioni in ordine alla pratica forense per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, all'unanimità, decide autorizzarsi il rilascio dei certificati di compiuta pratica.

§ In relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (PRATICA FORENSE), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza del 6/9/2021 della Dott.ssa **Ciotta Anna Maria**, nata a Erice (TP) il 16/04/1971, iscritta al N. 2923 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità

16/07/2020, la quale, avendo concluso in data 16/07/2021 il periodo di tirocinio forense consentito presso l'ufficio legale del Comune di Valderice, ha richiesto di essere autorizzata a completare il restante periodo di pratica presso lo studio legale dell'Avv. Michele La Francesca a far data dal 17/07/2021. Il Consiglio delibera di riconoscere la validità del periodo di pratica già svolto e autorizza la prosecuzione della pratica presso lo studio legale dell'Avv. Michele La Francesca a far data dal 17/07/2021.

§ Sempre in relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (PRATICA FORENSE), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio la nota del 10/09/2021 con la quale la Dott.ssa **Pirrone Dalila**, nata ad Alcamo (TP) il 26/04/1988, iscritta al N. 2779 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 10/10/2017 e autorizzata ad esercitare il patrocinio ex art. 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in sostituzione dell'Avv. Cangelosi Sergio presso il cui studio risultava domiciliata, avendo interrotto il rapporto professionale con quest'ultimo, ha comunicato di avere trasferito il proprio domicilio professionale presso lo studio dell'Avv. Gagliardo Massimo, con il quale proseguirà il percorso di studio e di approfondimento delle tematiche giuridiche. Pertanto, per effetto di quanto sopra, la stessa ha richiesto di essere autorizzata ad esercitare il patrocinio sostitutivo ex articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in sostituzione dell'Avv. Gagliardo Massimo, rinunciando alla precedente autorizzazione in favore dell'Avv. Cangelosi Sergio.

Il Consiglio, letta la nota della Dott.ssa Pirrone Dalila, richiamate le delibere del 29/05/2018 e del 30/01/2020 con le quali la dott.ssa **Pirrone Dalila** è stata ammessa ad esercitare il patrocinio sostitutivo prima per conto dell'Avv. Lauria Baldassare e successivamente per conto dell'Avv. Cangelosi Sergio, a parziale modifica delle richiamate delibere, delibera di autorizzare la stessa ad esercitare l'attività professionale - per un periodo non superiore ad anni cinque decorrenti dal 29/05/2018 - in sostituzione dell'avvocato **Gagliardo Massimo**, sempre nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, revocando ogni precedente autorizzazione. Manda al Consigliere Segretario per gli adempimenti consequenziali.

§ Passando all'esame dell'undicesimo punto posto all'O.d.G. (CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA), il Consigliere Segretario comunica che il C.D.D. di Palermo, con nota del 15.9.2021, ha notificato la delibera del 09/09/2021 di archiviazione del procedimento disciplinare n. 203/2020 a

carico dell'Avv. ===== a seguito dell'esposto N. 23/2020 del 12/8/2020 presentato dall' Avv. =====. Il Consiglio prende atto.

§ Sempre in relazione all'undicesimo punto posto all'O.d.G. (CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA), il Consigliere Segretario comunica che il C.D.D. di Palermo, con nota del 15.9.2021, ha notificato la delibera del 09/09/2021 di archiviazione del procedimento disciplinare n. 79/2020 a carico dell'Avv. ===== a seguito della segnalazione N. 10/2020 del 30/03/2020 e succ. integrazioni del 7.4.2020 e 10.04.2020 presentata dall' Avv. =====. Il Consiglio prende atto.

§ Passando all'esame del dodicesimo punto posto all'O.d.G. (SCUOLA FORMAZIONE FORENSE), il Consigliere Segretario rende noto che la Scuola Forense Avv. Pietro Drago ha depositato il bilancio consuntivo al 31.12.2020 in forma abbreviata e pertanto ripropone all'esame del Consiglio l'istanza del 5.10.2020 con la quale il Tesoriere della Scuola, Avv. Vitalba Alessandra, aveva richiesto, ai sensi dell'art. 3 dello statuto della Scuola Drago, la concessione del contributo nella misura di euro 7.000,00 per l'organizzazione del corso di preparazione agli esami di abilitazione e per l'attività formativa da svolgersi nel periodo 2020/2021.

Prende la parola il Consigliere Tesoriere Avv. Adamo Brigida, la quale propone di stanziare un contributo di € 5.000,00, in misura inferiore di quanto richiesto dalla Scuola e previsto nel bilancio preventivo 2020 del COA.

Il Consiglio approva la proposta del Tesoriere e delibera il pagamento in favore della Scuola di Formazione Forense "Avv. Pietro Drago" di Trapani, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, di un contributo per l'anno 2020 pari ad euro 5.000,00, autorizzando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato.

Il Consiglio dispone inoltre che, con riferimento alle prossime richieste, sarà cura della Scuola depositare planning delle attività con specifica dei relativi costi.

§ Passando all'esame del tredicesimo punto posto all'O.d.G. (FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze di riconoscimento crediti formativi depositate in data 13.09.2021 e 14.09.2021 dall'Avv. =====per le attività di seguito indicate:

===== omissis =====

Il Consiglio nomina relatore il Consigliere Segretario, il quale si riserva di riferire in una prossima seduta.

§ Passando all'esame del quattordicesimo punto posto all'O.d.G. (RICHIESTE CONTRIBUTI), il Consigliere Segretario comunica che l' A.I.G.A. (Associazione Italiana Giovani Avvocati), con nota del 9.9.2021, ha reso noto che nei giorni 30 settembre e 1-2 ottobre 2021 si terrà a Roma il Congresso Ordinario dell'AIGA, chiedendo al Consiglio di valutare l'eventualità di concedere il patrocinio morale ed economico dell'evento. Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio morale all'evento.

§ Si passa, quindi, all'esame del quindicesimo punto all'ordine del giorno (CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA FORENSE – MANCATO INVIO DEI MODELLI 5):

- La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, con nota n. 182624/2021 di Prot. del 21.07.2021, assunta al prot. di questo Ufficio al n. 2429 del 21.07.2021, ha trasmesso l'elenco degli iscritti che risultavano ancora inadempienti all'invio dei Modelli 5, nonostante le precedenti segnalazioni ai fini disciplinari. In conseguenza di ciò, è stato disposto l'inoltro a tutti gli iscritti interessati di apposito avviso con invito a regolarizzare la posizione nei confronti di Cassa Forense. Allo stato, l'Avv. ===== non ha riscontrato la richiesta del Consiglio (deposito di attestazione di avvenuto inoltro a Cassa Forense delle prescritte comunicazioni) e risulta pertanto ancora inadempiente. Il Consiglio dispone la comparizione dell'Avv. ===== per la seduta del 7 ottobre 2021 alle ore 14,00.

§ Si passa, quindi, all'esame del sedicesimo punto dell'ordine del giorno (PROCEDURA CONCILIATIVA EX ART. 13 COMMA 9 LEGGE N. 247/2012), il Consigliere Segretario comunica che, in relazione all'istanza presentata dall'Avv. ===== (Prot. N. 2387/2021 del 16/07/2021 – F13 C N. 10/2021), volta ad ottenere il rilascio del parere di congruità sui compensi professionali per l'attività prestata in favore del proprio cliente Sig. =====, è stata attivata la procedura conciliativa prevista dall'art. 13 comma 9 della legge professionale, all'esito della quale l'Avv. =====, in data 17 settembre 2021, hanno raggiunto un accordo, che viene oggi sottoposto alla ratifica del Consiglio, per la determinazione dei compensi professionali dovuti.

Il Consiglio:

Esaminata l'istanza depositata in data 16/07/2021 (Prot. N. 2387/2021) dall'Avv. ===== per il rilascio del parere di congruità sui compensi professionali per l'attività resa in favore in favore in favore del proprio cliente Sig. =====, nel procedimento civile iscritto al n. =====/2019 di R.G. promosso innanzi il Tribunale di Trapani – Sezione Volontaria Giurisdizione avente ad oggetto nomina di amministratore di sostegno in favore del Sig. =====;

Dato atto che, all'esito dell'attività istruttoria espletata dal Consigliere Delegato Avv. Michele Guitta, è stata formulata una proposta, che le parti hanno accettato, raggiungendo pertanto un accordo per il pagamento dei compensi professionali;

Visto l'accordo sottoscritto dalle parti in data 17 settembre 2021, che, allegato al presente verbale, ne costituisce parte integrante,

ad unanimità,

delibera

di ratificare ad ogni effetto di legge quanto concordato tra le parti:

“I compensi di competenza dell'Avv. =====, a saldo di quanto spettante per l'attività professionale espletata in favore del proprio cliente Sig. =====, sono quantificati in € =====, omnia.”

Gli atti conciliativi, depositati, a norma dell'art. 29 comma 1 della Legge n. 247/2012, presso la cancelleria del tribunale per l'apposizione della prescritta formula, costituiranno titolo esecutivo.

§ In relazione al diciassettesimo punto posto all'O.d.G. (CONTRIBUTO 2020 E 2021 CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA), il Consigliere Segretario comunica che il Presidente del C.D.D. di Palermo, Avv. Antonino Gaziano, con nota del 10.09.2021, ha sollecitato il versamento delle quote di competenza del COA relative agli anni 2020 e 2021, segnalando il potenziale rischio di uno stallo delle attività istituzionali del CDD.

Prende la parola il Presidente il quale propone di riscontrare la nota del C.D.D. di Palermo per comunicare che il COA Trapani non ha ancora provveduto al versamento delle quote relative agli anni 2020 e 2021 per la mancata approvazione dei relativi bilanci preventivi e conseguentemente delle quote percentuali di partecipazione a carico dei singoli COA del distretto.

Inoltre, come già comunicato per le vie brevi con nota all'attenzione della Consigliera del C.D.D. Avv. Vajana, occorre evidenziare che, da un primo esame dello schema di bilancio Consuntivo 2019, è

stata riscontrata un'errata indicazione della quota versata dal COA Trapani per l'anno 2019, che, in realtà, ammonta ad €. 11.735,36, di cui €. 9.625,36 versata con due bonifici in data 24/09/2019 e 27/11/2019 ed €. 2.110,00 quale compensazione a saldo del credito residuo derivante dalla chiusura del bilancio di esercizio al 31/12/2017 (cfr verbali riunioni Presidenti del Distretto per approvazione bilanci in data 17/09/2018 e 25/07/2019).

Inoltre, tenuto conto del totale delle spese di gestione effettivamente sostenute dal CDD nel 2019 pari ad euro 101.352,72, la quota percentuale (7,76%) a carico del COA Trapani risulterebbe pari ad euro **7.864,97** con un conseguente ulteriore credito in favore del Consiglio di Trapani, relativo all'anno 2019, pari ad euro **3.870,39** (11.735,36 versato- 7864,97 dovuto), da imputare quale acconto per la maggiore somma dovuta per l'anno 2020.

Ed ancora, nella bozza di bilancio preventivo 2020 è ipotizzato un costo di gestione di €. 151.200,00 e la quota percentuale (7,92%) a carico del COA Trapani risulterebbe pari ad euro 11.975,04 a lordo del credito di gestione anno 2019 pari ad €. 3870,39 e fatti salvi ulteriori crediti riscontrabili all'approvazione del conto consuntivo 2020.

Pertanto, nelle more dell'approvazione dei documenti contabili relativi agli anni 2020 e 2021, il Presidente propone il versamento a titolo di acconto per l'anno 2020 della somma di €. 4.000,00.

Il Consiglio approva la proposta del Presidente e delibera in adesione.

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14,30 e fissa la prossima riunione del Consiglio per il giorno 7 ottobre 2021 alle ore 14,00.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Avv. Maria Orlando

Avv. Vito Galluffo